

## Articolo 56. Lotti edificabili

1. Nella tavola “Assetto del territorio” sono individuati i lotti edificabili, intesi come le porzioni degli insediamenti recenti in cui è possibile il completamento del tessuto edilizio mediante la nuova edificazione di edifici residenziali, nel rispetto dei seguenti parametri e delle condizioni stabilite ai commi successivi :

	<i>numero massimo unità immobiliari residenziali</i>	<i>SUL (mq)</i>	<i>Altezza massima (dal lato a valle)</i>
L1	1	120	6,5 m
L2	1	120	6,5 m
L3	4	240	6,5 m
L4	3	240	6,5 m
L5	3	240	6,5 m
L6	4	240	6,5 m
UTOE: SAN PIERO	16	1.200	

2. Le trasformazioni nei lotti liberi sono subordinate:
  - all'integrale rispetto delle disposizioni contenute nello studio geologico-tecnico di supporto al presente RU, con particolare riferimento alle schede di fattibilità;
  - al rispetto delle disposizioni inerenti gli effetti ambientali contenute nel rapporto ambientale della valutazione integrata.
3. La realizzazione di nuovi edifici o l'ampliamento di edifici esistenti comportante incremento di superficie coperta è ammessa a condizione che sia garantito il mantenimento di una superficie permeabile di pertinenza pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria.
4. Nel lotto L2 deve essere ricavato uno spazio a parcheggio pubblico, lungo Via San Francesco.
5. Nel Lotto 3, in aggiunta alla realizzazione di alloggi per l'edilizia economica e popolare e di alloggi da destinare a residenza sociale, è consentita anche la realizzazione di alloggi da destinare a residenza privata (o libera). In tal caso il numero massimo delle unità immobiliari realizzabili è pari a 3.  
Il Lotto 6 è destinato alla realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare oppure di alloggi da destinare a residenza sociale.
6. Contestualmente o preventivamente all'edificazione nel Lotto L5, deve essere ceduta la porzione di terreno adiacente al fosso del Mandrocco, con la realizzazione di un tratto del percorso pedonale congiungente Via Donatello con la S.P. 129.
7. Gli interventi previsti nei lotti edificabili devono rispettare le disposizioni comuni per gli interventi nel sistema insediativo di cui all'articolo 18 delle presenti norme, nonché le disposizioni relative agli spazi scoperti di cui all'articolo 20 delle presenti norme.